

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2731}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCIA, BRUNO PAOLO, ALBERINI, BONETTI, SAVIO, RABINO, REBULLA, PERRONE, GRIPPO, BARUFFI, DUTTO, STEGAGNINI, BORRA, SANGALLI, FIORI, ROCELLI, RUSSO RAFFAELE, BISAGNO, ROJCH, VISCARDI, PELLIZZARI, AGRUSTI, GALLI, PERANI, ANDREOLI, MELELEO, GEI, MARTINO, ZOPPI

Presentata il 19 maggio 1988

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di pensioni nei riguardi del personale appartenente alle Forze armate ed ai Corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli adempimenti istruttori previsti dalla vigente legislazione ed in particolare la richiesta del parere obbligatorio del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che comporta un ritardo medio di due-tre anni, appesantiscono l'iter procedurale delle pratiche di pensione privilegiata e di equo indennizzo in favore degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia.

Tale ultimo inconveniente si appalesa ancor più ingiustificato ove si consideri la peculiarità del servizio svolto dal cennato personale. Sono troppo noti, infatti, i di-

sagi fisici, gli orari prolungati e notturni, i gravosi compiti d'istituto cui è sottoposto il personale in questione con gli intuibili effetti negativi sulla salute fisica e psichica: la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte non può, pertanto, che farsi risalire al servizio ed in tal senso vengono formulati i pareri del menzionato Comitato, pareri — quindi — che risultano in effetti ripetitivi dei giudizi formulati dalle Commissioni medico-ospedaliere operanti in seno al Ministero della difesa.

Sotto il profilo sostanziale e della loro concreta incidenza pratica, detti pareri

sono perciò superflui ed implicano nello stesso tempo i lamentati ritardi nella trattazione delle incombenze pensionistiche e di equo indennizzo.

Ma va evidenziato l'aspetto strettamente giuridico della questione collegato al carattere di provvedimento definitivo dei verbali delle commissioni mediche secondo quanto previsto nelle disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, ed al regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, e successive integrazioni: ne consegue che il più volte richiamato comitato non è legittimato a pronunciarsi in ordine alle infermità oggetto delle risultanze delle commissioni mediche.

In tal senso, d'altronde, hanno espresso e continuano ad esprimere, con decisioni e pareri, il loro autorevole avviso il Consiglio di Stato ed i TAR (fra gli altri, il parere in data 11 maggio 1982, n. 197, della 3ª Sezione del Consiglio di Stato, il parere n. 201/84 in data 18 giugno 1984 dell'adunanza della Commissione speciale per il pubblico impiego dello stesso Consiglio di Stato, la sentenza 11 aprile 1984, n. 382, del TAR del Lazio, la decisione della 4ª sezione del Consiglio di Stato n. 418/86 in data 16 giugno 1986).

L'articolo 5-bis della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha inoltre attribuito, salvo che per la pensione privilegiata e per l'equo indennizzo subordinati al previo parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, carattere di definitività ai giudizi formulati dalle commissioni medico ospedaliere, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti dello Stato, in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità.

Per tutto quanto rappresentato, sembra fuori dubbio che per il personale militare delle Forze armate, dei Corpi di polizia e per il personale militare e civile di cui alla richiamata legge 11 marzo 1926, n. 416, non vada richiesto il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Giova osservare, inoltre, che per alcune categorie di dipendenti statali — Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (cfr. articoli 246 e 247 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed articolo 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564) — le pratiche privilegiate e di equo indennizzo vengono definite sin dal 1974 senza il preliminarmente parere del più volte cennato Comitato.

Tale impostazione è stata recepita nella recente riforma con la quale la citata Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ha assunto una veste privatistica (legge 17 maggio 1985, n. 210).

Si fa presente, ancora, che tale indirizzo procedurale viene seguito per le pratiche dei dipendenti degli enti locali facenti capo al Ministero del tesoro (decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni ed integrazioni).

Per le ampie considerazioni suesposte, si renderebbe quanto mai necessario ed opportuno far risultare con una specifica formulazione normativa (articolo 1 della proposta di legge) che per le pratiche del personale militare e civile sopra indicato non sia da richiedere il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Resterebbe confermata, invece, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge, la facoltà, già ora prevista, di acquisire nei pochi casi controversi il superiore giudizio del collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

Verrebbe realizzato in tal modo l'intento primario ed impellente dello snellimento procedurale delle pratiche in questione per una categoria di dipendenti statali tanto benemerita e così impegnata nell'espletamento di compiti essenziali alla vita dello Stato.

Per evitare, poi, un ulteriore appesantimento amministrativo, che discende dalla reiterazione dei decreti — da registrare alla Corte dei conti — di liquidazione e di riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria è stato predisposto nel medesimo disegno di legge in oggetto un secondo articolo volto a rendere possi-

bile l'erogazione del trattamento privilegiato provvisorio, previsto dall'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei riguardi del personale militare (e delle vedove ed orfani minorenni dello stesso) che fruisce già della pensione provvisoria normale, in relazione ai servizi accertati, da parte degli uffici amministrativi interni della difesa e della Guardia di finanza per effetto dell'articolo 2, comma 5 e 6, della legge 14 novembre 1987, n. 468.

In tal modo si verrebbe a superare la limitazione contenuta nel cennato secondo comma dell'articolo 180 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1092 che condiziona la corresponsione del trattamento privilegiato all'insussistenza del diritto a pensione normale.

Con l'articolo 3 s'intende devolvere agli enti del Ministero della difesa e della Guardia di finanza, cui è demandato per effetto dell'articolo 3, comma 5 e 6, del decreto-legge 16 novembre, 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, il compito di erogare il trattamento provvisorio, anche

il pagamento delle pensioni definitive dirette e di reversibilità.

Tale adempimento sarebbe possibile, su delega del Ministero del tesoro, e mediante apertura di credito in favore di funzionari delegati dell'amministrazione della difesa. In tal modo si eviteranno i lunghi tempi di attesa del pagamento delle pensioni definitive da parte delle direzioni provinciali del tesoro, in specie quelle delle grandi città, che hanno una notevole mole di pratiche arretrate, con il conseguente danno economico a carico degli interessati.

Gli snellimenti delle procedure cui è finalizzata la proposta di legge di cui trattasi, consentirebbero, tra l'altro, notevoli economie sotto l'aspetto finanziario per l'amministrazione della difesa che, provvedendo con sollecitudine all'espletamento delle pratiche di pensione ed erogando con tempestività agli interessati le competenze dovute, non dovrebbe più far fronte alle spese scaturenti dalle condanne sempre più frequenti, da parte degli organi giurisdizionali, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per il personale indicato negli articoli 1 e 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, per il quale il verbale della commissione medico ospedaliera ha valore di provvedimento definitivo per effetto delle disposizioni contenute nella stessa legge e nel regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, non è richiesto, ai fini di pensione privilegiata e di equo indennizzo, nonché per le spese di cura a carico dell'Amministrazione e per l'aspettativa connessa a fatti di servizio, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate di cui agli articoli 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

2. Può essere sentito, invece, il collegio medico legale presso il Ministero della difesa relativamente al giudizio sulla dipendenza o sulla classificazione delle infermità o delle lesioni espresso dalla commissione medico ospedaliera.

ART. 2.

1. Nei confronti del personale militare e loro aventi causa del Ministero della difesa e della Guardia di finanza che fruisce, ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, del trattamento provvisorio diretto e di reversibilità, si applica, a cura dei competenti uffici amministrativi interni, il disposto dell'articolo 180, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 3.

1. Il pagamento delle pensioni definitive del personale militare della Difesa e della Guardia di finanza è devoluto, su delega del Ministero del tesoro, agli uffici amministrativi della Difesa e della Guardia di finanza, competenti a corrispondere il trattamento provvisorio, mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.